

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04596/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2020, proposto da

Filippo Farina, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Iobbi, Luana Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

nei confronti

Vanina Ramacci non costituito in giudizio;

per l'annullamento

GRADUATORIA REGIONALE CONCORSO AMMISSIONE CORSO

TRIENNALE DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2019-2022 -
DETERMINAZIONE 9.10.2019 G13521 - VERBALI COMMISSIONE
CONCORSO - D.M. 7.3.2006 MINISTERO DELLA SALUTE - AVVISO
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12.11.2019 N. 89 - PROVA DI
AMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 3 D.M. 7.3.2006 - BANDO DI CONCORSO
REGIONALE - ART. 14

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione
Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 il dott. Massimo
Santini;

Premesso che viene impugnata la mancata ammissione al Corso di Formazione in
Medicina Generale triennio 2019/2022 della Regione Lazio;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di
controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per
pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web
dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Lazio dal
quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui
al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti
inseriti nella graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto che nelle more dell'adempimento il Ministero della salute dovrà esibire in giudizio una compiuta relazione sulla formulazione dei quesiti oggetto di specifica contestazione in questa sede (cfr. pag. 7 memoria della Avvocatura erariale). Tale relazione dovrà essere depositata presso la segreteria di questa sezione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto infine di non accogliere, nelle more, l'istanza di tutela cautelare, e ciò anche in ragione della rapida fissazione dell'udienza di merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), così dispone:

- autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- ordina al Ministero della salute di produrre in giudizio la relazione di cui alla

parte motiva e nei termini ivi prescritti;

- Rigetta l'istanza di tutela cautelare;

Fissa la trattazione nel merito della causa alla pubblica udienza del 19 gennaio 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.